

## REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/1199 DELLA COMMISSIONE

del 13 agosto 2020

**che modifica l'allegato VI del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 per vietare temporaneamente l'introduzione nell'Unione di taluni frutti originari dell'Argentina al fine di impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione di *Phyllosticta citricarpa* (McAlpine) Van der Aa**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 40, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 7 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione <sup>(2)</sup>, in combinato disposto con l'allegato VI di tale regolamento, stabilisce un elenco delle piante, dei prodotti vegetali e di altri oggetti di cui è vietata l'introduzione nel territorio dell'Unione, unitamente ai paesi terzi, ai gruppi di paesi terzi o alle zone specifiche dei paesi terzi cui si applica il divieto, di cui all'articolo 40, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/2031.
- (2) La decisione di esecuzione (UE) 2016/715 della Commissione <sup>(3)</sup> stabilisce misure per quanto concerne i frutti di *Citrus* L., *Fortunella* Swingle, *Poncirus* Raf., e relativi ibridi, esclusi i frutti di *Citrus aurantium* L. e *Citrus latifolia* Tanaka, originari dell'Argentina, del Brasile, del Sud Africa o dell'Uruguay, per impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione di *Phyllosticta citricarpa* (McAlpine) Van der Aa («l'organismo nocivo specificato»).
- (3) A maggio, giugno, luglio e nella prima settimana di agosto 2020, a seguito di ispezioni delle importazioni, gli Stati membri hanno più volte notificato alla Commissione intercettazioni dell'organismo nocivo specificato sui frutti di *Citrus limon* (L.) N. Burm.f. e *Citrus sinensis* (L.) Osbeck originari dell'Argentina («i frutti specificati»).
- (4) Tali intercettazioni ricorrenti dimostrano che le garanzie fitosanitarie attualmente in vigore in Argentina non sono sufficienti a impedire l'introduzione dell'organismo nocivo specificato nell'Unione. Sussiste pertanto un rischio fitosanitario inaccettabile dovuto alla presenza dell'organismo nocivo specificato sui frutti specificati e tale rischio non può essere ridotto a un livello accettabile attraverso le misure di cui all'allegato II, sezione 1, punti 2) e 3), del regolamento (UE) 2016/2031.
- (5) Di conseguenza, l'introduzione nell'Unione dei frutti specificati dovrebbe essere temporaneamente vietata, indipendentemente dal fatto che essi siano o meno destinati esclusivamente alla trasformazione industriale in succo.
- (6) Tale divieto temporaneo dovrebbe applicarsi fino al 30 aprile 2021 per affrontare l'attuale rischio di introduzione e diffusione nell'Unione dell'organismo nocivo, per consentire all'Argentina di aggiornare il proprio sistema di certificazione e per far sì che esso sia sottoposto ad audit da parte della Commissione. Tale data dovrebbe essere rivista, ove necessario, sulla base dei risultati dell'audit.
- (7) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato VI del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072, mentre la decisione di esecuzione (UE) 2016/715 dovrebbe continuare ad applicarsi a tutti gli altri frutti e paesi terzi interessati.

<sup>(1)</sup> GU L 317 del 23.11.2016, pag. 4).

<sup>(2)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione, del 28 novembre 2019, che stabilisce condizioni uniformi per l'attuazione del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante e che abroga il regolamento (CE) n. 690/2008 della Commissione e modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 della Commissione (GU L 319 del 10.12.2019, pag. 1).

<sup>(3)</sup> Decisione di esecuzione (UE) 2016/715 della Commissione, dell'11 maggio 2016, che stabilisce misure per quanto concerne taluni frutti originari di taluni paesi terzi per impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione dell'organismo nocivo *Phyllosticta citricarpa* (McAlpine) Van der Aa (GU L 125 del 13.5.2016, pag. 16).

- (8) Data l'urgente necessità di affrontare il rischio fitosanitario provocato dall'organismo nocivo specificato e dai frutti specificati, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il secondo giorno successivo alla sua pubblicazione.
- (9) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

**Modifica dell'allegato VI del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072**

All'allegato VI del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 è aggiunta la riga seguente:

«21.	<i>Citrus limon</i> (L.) N. Burm.f. e <i>Citrus sinensis</i> (L.) Osbeck (fino al 30 aprile 2021)	ex 0805 50 10 0805 10 22 0805 10 24 0805 10 28 ex 0805 10 80	Argentina»
------	---	--	------------

*Articolo 2*

**Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il secondo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 agosto 2020

*Per la Commissione*  
*La presidente*  
Ursula VON DER LEYEN